

SCHEMA DI CONVENZIONE
per la realizzazione del progetto MoSSSa
Mobilità ciclistica Sistemica nei Comuni di Settimo T.se e San Mauro T.se

TRA

Settimo Torinese, C.F./P.IVA 01054240013, con sede legale in Settimo Torinese CAP 10036, Piazza della Libertà 4, PEC settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it rappresentata dalla Sindaca pro tempore, Elena Piastra,

E

San Mauro Torinese, C.F./P.IVA 01113180010, con sede legale in San mauro Torinese , CAP 10099, Via Martiri della Libertà 150, PEC protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it, rappresentata dalla Sindaca protempore, Giulia Guazzora

di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o singolarmente come “Parte”

PREMESSO CHE

- i comuni di Settimo Torinese e San Mauro Torinese aderiscono all’Unione dei Comuni dell’area Nord Est Torino (Unione NET), che si pone come obiettivo primario la gestione associata e coordinata di servizi comunali;
- l’Unione NET è parte dell’area omogenea n. 3 della Riserva della Biosfera MAB Unesco COLLINAPO;
- l’Unione NET è parte dell’Ambito Nord del progetto strategico Corona Verde che la Regione Piemonte ha attivato per dare attuazione alle proprie politiche paesaggistico-ambientali in ambito metropolitano;
- l’Unione NET è individuata dalla Città Metropolitana di Torino quale Zona Omogenea n. 4;
- i territori dei comuni di Settimo Torinese e San Mauro Torinese sono attraversati dalla ciclovie di interesse Internazionale/Nazionale Eurovelo 8 / VenTo e dalla ciclovie di interesse regionale Corona di Delizie;
- i comuni di Settimo Torinese e San Mauro Torinese negli anni hanno attuato politiche attive finalizzate ad ampliare il sistema della mobilità sostenibile, anche in stretta collaborazione, aderendo al programma di mobilità sostenibile del MASE denominato Intranet o realizzando tratti piste ciclabili che uniscono i due comuni lungo il corso del fiume Po;
- con D.G.R. n. 7-7428 del 13.9.2023, integrata dalla D.G.R. n. 24-7597 del 23.10.2023, sono state approvate le schede di misura relative al PR FESR 21-27 tra cui l’Azione III.2viii.1 “Promuovere la mobilità ciclistica” - Misura A;
- con D.D. 8 novembre 2023, n. 2755, rettificata dalla DD n. 162 del 26.01.2024, è stato approvato il Bando “PieMonta in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche” relativo alla Misura A dell’azione III.2viii.1 “Promuovere la mobilità ciclistica” del PR FESR 21-27;
- possono fare richiesta Possono presentare domanda di agevolazione la Città Metropolitana di Torino, le Province, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata;
- sono ammessi a finanziamento la realizzazione di lotti funzionali di percorsi ciclabili di cui alla Rete ciclabile di interesse regionale del Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) e altri percorsi ciclabili di carattere sovra locale purché di collegamento ai percorsi del PRMC;
- sussistono i presupposti e l’interesse ad attivare tra il Comune di San Mauro Torinese e il Comune di Settimo Torinese una Convenzione finalizzata al completamento dei percorsi di cui al PRMC che insistono sui rispettivi territori.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e sono il presupposto su cui si fonda il consenso tra le parti.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti istituzionali, organizzativi e finanziari tra le Parti, in ordine alla presentazione della richiesta di finanziamento a valere sul bando “PieMonta in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche” relativo alla Misura A dell’azione III.2viii.1 “Promuovere la mobilità ciclistica” del PR FESR 21-27 ed al compimento di tutti gli adempimenti connessi, anche consequenziali, come previsti dal bando.

Articolo 3 – Ente Capofila

Le parti individuano quale ente capofila il Comune di Settimo Torinese a cui delegano la predisposizione e la presentazione della richiesta di partecipazione al bando ed al compimento di tutti gli adempimenti connessi, anche consequenziali, come previsti dal bando.

Le parti danno atto che l’ente capofila risulterà beneficiario dell’agevolazione (cfr. art. 7 dell’Allegato 8 del bando)

Articolo 4 – Obblighi/impegni delle Parti

- L’ente capofila si impegna ad inviare al domanda di finanziamento secondo i tempi e le modalità previste dal bando all’art 3.1.
- Le parti si impegnano a cofinanziare l’opera secondo quanto previsto dal bando artt. 2.6 e 2.7 il cui costo complessivo è pari a euro 4.000.000,00.
- In caso di finanziamento massimo pari a euro 3.000.000,00 la quota di cofinanziamento spettante alle parti è rispettivamente per il comune di San Mauro Torinese pari a euro 400.000,00 e per il Comune di Settimo Torinese pari a euro 600.000,00.
- Nel caso in cui il finanziamento concesso dalla Regione differisca dal punto precedente le parti si impegnano a cofinanziare la parte non finanziata secondo le seguenti percentuali 40% San Mauro Torinese e 60% Settimo Torinese.
- In caso di avvenuto finanziamento Regionale, il Comune di San Mauro Torinese comunica al Comune di Settimo Torinese gli estremi della copertura finanziaria relativa alla propria quota parte dell’intervento, formalizzata mediante prenotazione della spesa od impegno della spesa.
- L’Ente capofila provvede ad affidare, ai sensi della normativa vigente, l’incarico relativo alla redazione del PFTE, del progetto esecutivo e della direzione lavori dell’intervento.
- le Parti, ciascuna secondo i propri regolamenti, approvano il PFTE e il progetto esecutivo dell’opera.
- La verifica preventiva della progettazione (art. 42 del D.lgs. n. 36/2023) è posta in capo all’Ente capofila, il cui esito sarà comunicato al Comune di San Mauro per l’approvazione da parte del proprio organo competente.
- L’Ente capofila, nei limiti della normativa vigente, provvede all’avvio della procedura di gara, indicando gli estremi della prenotazione della spesa o dell’impegno di spesa assunto dai comuni.
- L’Ente capofila, approva la documentazione amministrativa e contabile relativa agli stati di avanzamento dei lavori e al collaudo finale reso mediante certificato sostitutivo di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e ne da comunicazione al Comune di San Mauro per le proprie incombenze di ordine patrimoniale.

Articolo 5 – Referenti

- L'ente capofila individua il RUP dell'intervento.
- Il comune di San Mauro provvede ad individuare un responsabile che coadiuverà il RUP per quanto attiene alle attività da realizzarsi sul proprio territorio.
- IL RUP e il responsabile individuato dal Comune di San Mauro hanno il compito di verificare e definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando, periodicamente la sua realizzazione.

Articolo 6 – Obblighi di riservatezza

- Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:
 - a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
 - b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.
- Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
- Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.
- Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Articolo 7 – Durata del presente accordo/Convenzione e procedure di proroga e di rinnovo

La presente Convenzione ha una durata pari a 4 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.

Articolo 8 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.

Articolo 9 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

Articolo 10 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

firme sottoscrittori